

TI_GERICHTE 14.2020.68 vom 9. November 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-11-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2020.68

FR: TI_GERICHTE 14.2020.68 du 9 novembre 2020

IT: TI_GERICHTE 14.2020.68 del 9 novembre 2020

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Spese e anticipi condominiali. Verbale d'assemblea firmato dal solo presidente

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace del Circolo di Vezia ha considerato che il verbale dell'assemblea ordinaria dei condòmini del 14 giugno 2019, unitamente alle tabelle contabili acclusevi, da cui risulta che la convenuta è debitrice delle spese condominiali relative agli anni dal 2017 al 2019 per fr. 4'511.20, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione in quanto è sottoscritto dal suo rappresentante, tale PI 1. Non si è determinato, come visto per svista (sopra consid. 1.3), sulle osservazioni dell'escussa.

E. 4

Nel reclamo RE 1 rileva a ragione diversi errori nella sentenza impugnata. Il suo domicilio è a _____, l'aggiunta di "_____" essendo in tutta evidenza un refuso. Il riferimento alla giurisprudenza sul contratto di locazione non ha poi alcuna attinenza con la fattispecie, giacché l'istante non fonda la sua richiesta su un contratto di locazione bensì su un verbale dell'assemblea ordinaria dei condòmini, di cui una è la convenuta, la quale è quindi proprietaria e non inquilina del proprio appartamento. Questi errori manifesti non hanno però alcun influsso sulla decisione, che il Giudice di pace ha basato sul verbale del 14 giugno 2019 (doc. A annesso all'istanza). Quanto alla criticata ordinanza del 25 febbraio 2020, la sua destinataria è l'istante – non la convenuta – alla quale è stato chiesto di produrre le (due) copie mancanti dell'istanza giusta l'art. 131 CPC. È invero singolare che tale richiesta sia stata formulata dopo l'invio dell'ordinanza del 17 febbraio, con cui il Giudice di pace aveva ordinato la notificazione dell'istanza con la relativa documentazione "alle parti" e fissato il termine per la presentazione di eventuali osservazioni. La circostanza è però senza rilievo per il giudizio odierno. A scanso di equivoci, va infine rilevato l'uso improprio nell'ordinanza del 25 febbraio della parola "attrice", terminologia da usare nelle procedure ordinarie – v. art. 222 CPC – e non in quelle sommarie, in cui si usa la parola "i[n]stante" (v. ad es. art. 261 cpv. 1 CPC). È inesatto anche il riferimento all'art. 245 cpv. 2 CPC nella decisione impugnata, perché concerne la procedura semplificata, mentre la procedura di rigetto dell'opposizione è di tipo sommario (sopra consid. 1.1), sicché il rinvio andava fatto all'art. 253 CPC.

E. 5

La reclamante contesta anche il potere del condomino PI 2 e della RA 1 di rappresentare il condominio, sen za apparentemente accorgersi che l'assemblea del 14 giugno 2019 ha accettato, da una parte, che il primo presiedesse l'assemblea e redigesse il verbale, e

dall'altra ha confermato il mandato d'amministrazione alla seconda (doc. A, trattande 1 e 2). Su questo punto il reclamo cade nel vuoto.

E. 6

Sebbene la reclamante non la sollevi direttamente, la vera questione è sapere se il verbale dell'assemblea del 14 giugno 2019 costituisce davvero un titolo di rigetto provvisorio per le pretese poste in esecuzione. Si tratta di una questione da esaminare d'ufficio (sentenze del Tribunale federale 5A_872/2012 del 22 febbraio 2013 consid. 1.2.4 e 5D_149/2008 del 9 gennaio 2009, consid. 2.2.1) anche in seconda sede (Staehelin in: Basler Kommen-tar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 90 ad art. 84 LEF).

E. 6.1

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF l'atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall'escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). *Conditio sine qua non* è che l'importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1).

E. 6.2

Nel caso specifico, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace, il verbale dell'assemblea del 14 giugno 2019 (doc. A) non può fungere da riconoscimento del debito posto in esecuzione – né quindi da titolo di rigetto giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF – già per la semplice e ovvia ragione che non è firmato né da RE 1 né dal suo preteso rappresentante PI 1 (e non _____), bensì unicamente dal presidente dell'assemblea, PI 2. Se ciò non bastasse, non vi è d'altronde alcuna corrispondenza chiara tra, da un canto, l'approvazione dei conti dell'esercizio 2018 (che non figurano agli atti) e del preventivo del 2019, per totali fr. 70'000.– (trattande 4 e 11), e d'altro canto le schede contabili prodotte dall'istante, le quali peraltro riguardano anche anni precedenti e non indicano come sono state calcolate le richieste d'acconto trimestrali. In altre parole non è possibile giungere alla somma di fr. 4'511.20 posta in esecuzione sulla base del noto verbale. Anche sotto questo punto di vista la decisione impugnata risulta insostenibile. Il reclamo merita pertanto accoglimento, fermo restando che la decisione odierna non impedisce all'istante di far valere le sue pretese in procedura ordinaria (sopra consid. 2), in cui RE 1 potrà se del caso opporre le eccezioni di merito invocate con il reclamo.

E. 7

A futura memoria va rammentato che il giudice del rigetto non deve statuire sulle spese esecutive. La decisione al riguardo spetta infatti esclusivamente all'ufficio d'esecuzione (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).

E. 8

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la reclamante non avendo formulato alcuna domanda motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

E. 9

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'511.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo della decisione impugnata è così riformato: 1. L'istanza è respinta. 2. Le spese processuali di fr. 280.–, da anticipare dall'istante, sono poste a suo carico. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.